

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 132 del 09 dicembre 2020

Servizi a supporto delle attività istituzionali dei gruppi consiliari dell'XI legislatura (articolo 2 legge regionale 27 novembre 1984, n. 56).

[Consiglio regionale]

1. I servizi a supporto delle attività istituzionali dei gruppi consiliari

L'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari" così dispone:

Art. 2- Sedi e servizi

Ciascun Gruppo consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'Ufficio di Presidenza, di una sede adeguata anche in relazione alla sua consistenza numerica.

L'Ufficio di Presidenza assicura al gruppo consiliare misto sede e servizi adeguati in modo da garantire ai consiglieri aderenti al gruppo l'assolvimento informata autonoma delle proprie funzioni.

L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio regionale, all'allestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.

I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili. L'Ufficio di Presidenza provvede alle spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, di duplicazione e stampa, nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione, e regola l'accesso dei Gruppi al Centro stampa del Consiglio regionale.

In caso di cambiamento del Presidente del Gruppo, il Presidente uscente riconsegna all'Ufficio di Presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.

2. Le linee guida per la gestione dei servizi a supporto delle attività istituzionali dei gruppi consiliari

Nella precedente legislatura l'Ufficio di presidenza ha provveduto a disciplinare i servizi erogati ai gruppi consiliari con la deliberazione n. 122 del 28 luglio 2015.

Con il presente atto pertanto si provvede a confermare ed integrare le linee guida approvate dall'Ufficio di presidenza nelle legislature precedenti per la gestione dei servizi da garantire a favore dei gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2 della lr 56/84 come da allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante, con la riparametrizzazione dei limiti di spesa a 51 consiglieri.

In linea generale, occorre precisare, come già ribadito nella citata deliberazione, che i servizi oggetto del presente provvedimento rappresentano per i gruppi consiliari un'opzione alternativa di approvvigionamento - e non già un obbligo - rispetto a forniture da essi assunte direttamente per specifiche esigenze in piena autonomia valutate e finanziate con l'impiego del contributo di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come da ultimo sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47.

Tutto ciò premesso, **il Relatore** propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il Relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- viste le leggi regionali 56/1984 e 47/2012;

- ritenuto di dover procedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e come da allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, le linee guida della disciplina attuativa dell'articolo 2 della legge regionale 56/1984;
2. di precisare che spetta ai gruppi consiliari stabilire in piena autonomia se avvalersi dei servizi oggetto della del presente provvedimento ovvero se approvvigionarsi direttamente di analoghi servizi mediante l'affidamento di forniture finanziate con l'impiego del contributo di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56;
3. di demandare ai dirigenti responsabili delle competenti strutture consiliari l'adozione dei necessari provvedimenti attuativi delle linee guida di cui al punto 1), nonché l'approvazione delle necessarie procedure e istruzioni di lavoro con le modalità previste dal sistema di gestione per la qualità, certificato UNI EN ISO 9001:2015, adottato dal Consiglio regionale del Veneto, nel rispetto dei criteri e dei parametri fissati nelle tabelle di cui all'allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante;
4. di autorizzare i dirigenti responsabili delle competenti strutture consiliari a modificare le ripartizioni tra i gruppi consiliari dei limiti di spesa e di consumi relativi ai servizi di posta, spedizione, cancelleria, duplicazione e stampa nel rispetto dei limiti di spesa e consumo complessivi recati da ciascuna tabella, in ragione delle effettive necessità dei gruppi, secondo criteri di compensazione ragionevoli ed equi;
5. di dare atto che le spese per i servizi effettivamente prestati ai gruppi consiliari nel rispetto delle linee e guida e dei limiti di spesa approvati con il presente provvedimento saranno puntualmente impegnate con i provvedimenti di competenza dei servizi consiliari;
6. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.